

Pubblicato il 22/05/2019

N. 06283/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01675/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1675 del 2019, proposto da

Gaspere Adragna, Antonino Amato, Giacinto Dario Amato, Francesco Angileri, Davide Filippo Barraco, Daniele Barresi, Giorgio Barresi, Sergio Bertoglio, Pietro Biundo, Riccardo Bonomo, Monia Bugea, Emanuele Butera, Federico Carlino, Antonino Chimenti, Mariano Crescenti, Marco Daidone, Vittorio Di Giorgi, Antonino Errante Parrino, Giacomo Ferraro, Antonino Filippi, Francesco Giardina, Giuseppe Giorlando, Vito Ippolito, Francesco Levantino, Ignazio Mannina, Vincenzo Messina, Gianluca Marabeti, Leonardo Messina, Antonio Mione, Giuseppe Mistretta, Cosimo Nicola Orlando, Mario Parrino, Andrea Potenzano, Emanuele Potenzano, Giovanni Renda, Paolo Ruggirello, Matteo Sammaritano, Diego Sammaritano, Biagio Federico Scurto, Carlo Federico Simone, rappresentati e difesi dall'avvocato Angelo Rosario Di Bello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Pio Michele De Vito, Denis Benedetto Gambino, Giovanni Spatafora, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

- del D.M. n. 237 del 14/11/2018, con cui il Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha approvato la graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del C.N.VV.F., e della relativa graduatoria, per quanto di interesse degli odierni ricorrenti;

- del D.M. n. 676 del 18/10/2016, pubblicato il 15/11/2016, con il quale il Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, volto all'assunzione di 250 unità nella qualifica di vigile del fuoco del C.N.VV.F. nella parte in cui, all'art. 7, prevede che: "Per la valutazione delle prove di esame e dei titoli è fissato un punteggio massimo complessivo pari a 100 punti, corrispondente alla somma dei seguenti punteggi massimi attribuiti a ciascun elemento di valutazione: "a) Prova motorio-attitudinale, suddivisa in 4 moduli: 50 punti; b) Colloquio: 35 punti; c) Titoli: 15 punti" e che: "I titoli valutabili sono indicati nell'allegato C, che costituisce parte integrante del presente bando", nonché del relativo allegato C, per quanto d'interesse degli odierni ricorrenti; ove occorra previo annullamento e/o disapplicazione del D.M. n. 163 del 18/09/2008, così come modificato dal D.M. n. 180 del 01/08/2016, siccome richiamato dal D.M. n. 676 del 18/10/2016;

- di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, che sia lesivo dell'interesse degli odierni ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2019 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che con il ricorso in epigrafe gli odierni esponenti impugnano, per quanto di interesse, la graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del C.N.VV.F., e tutti gli atti precedenti;

Ravvisata la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria finale di merito, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito internet dell'Amministrazione, contenente l'indicazione dell'Autorità giudiziaria adita, il numero di RG, una sintesi dei motivi del ricorso, gli estremi dei provvedimenti impugnati e, in calce, la dicitura "La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del ..., n. ..., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati";

Ritenuto che parte ricorrente dovrà aver cura che l'avviso venga debitamente pubblicato con le modalità innanzi descritte nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza, depositando la prova dell'avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 15 (quindici);

Ritenuto di poter fissare, per il prosieguo, la camera di consiglio del 12 luglio 2019;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis),

- dispone l'integrazione del contraddittorio nei sensi e termini di cui in motivazione;

- rinvia per il prosieguo alla camera di consiglio del 12 luglio 2019.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2019 con
l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Rosa Perna, Consigliere, Estensore

Roberto Vitanza, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Rosa Perna

IL PRESIDENTE

Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO